

LIPE 4 trimestre 2025: le opzioni per assolvere il relativo adempimento

I soggetti passivi tenuti a comunicare i dati delle liquidazioni IVA relative al **quarto trimestre 2025** possono adempiere a questo obbligo con due modalità alternative (art. 21-*bis* comma 1 del DL 78/2010):

- presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni (LIPE), riferita a tale trimestre, entro il **prossimo 2 marzo**, considerato che il termine di trasmissione ordinario (28 febbraio) è sabato e il giorno successivo (1° marzo) una domenica;
- inviare, entro la stessa data (2 marzo 2026), la dichiarazione IVA per il 2025 comprensiva del quadro VP.

Il contenuto del quadro VP del modello IVA è sostanzialmente uguale all'omonimo quadro della **comunicazione LIPE**, salvo:

- alcune differenze nel rigo VP1 in relazione ai campi "Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)", "Eventi eccezionali" (non presente) e "Operazioni straordinarie";
- la mancanza del rigo VP12 ("Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali") riservato ai soggetti passivi che liquidano l'IVA trimestralmente "per opzione" (art. 7 del DPR 542/99), in quanto il rigo non deve essere compilato per le operazioni del quarto trimestre.

Le **istruzioni** della dichiarazione IVA precisano, in particolare, che:

- la casella "Subforniture" deve essere barrata solo se il soggetto passivo si è avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74 comma 5 del DPR 633/72, che permettono di effettuare il versamento dell'imposta

imputabile alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura con cadenza trimestrale e senza l'applicazione di interessi;

- nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell'anno, il campo "Operazioni straordinarie" deve essere compilato indicando la partita IVA del soggetto dante causa (es. società incorporata) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta da tale soggetto.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro VP e l'individuazione dei dati da indicare nei righi occorre fare riferimento alle istruzioni fornite per il **modello di comunicazione** LIPE approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. 58793/2017 (come modificato, da ultimo, dal successivo provv. n. 125654/2024).

Laddove il quadro VP sia presentato in sede di dichiarazione annuale IVA rimane, comunque, possibile **correggere o integrare** i dati errati o incompleti riferiti alle liquidazioni del quarto trimestre, presentando una dichiarazione "Correttiva nei termini".

La correzione o integrazione sembra poter avvenire, alternativamente:

- rettificando i dati nel **quadro VP**, se il nuovo invio della dichiarazione IVA avviene entro il prossimo 2 marzo;
- compilando il **quadro VH** (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), se l'invio della dichiarazione IVA "Correttiva nei termini" avviene tra il 3 marzo e il 30 aprile.

In questo secondo caso, stando alle istruzioni per la compilazione del modello IVA, è necessario riportare nuovamente tutti i dati richiesti nel quadro VH, inclusi quelli non oggetto di integrazione o correzione.

Si ricorda che la comunicazione dei dati delle liquidazioni

riguarda la generalità dei soggetti passivi IVA.

La sola **eccezione** è rappresentata da coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione o a effettuare le liquidazioni periodiche, come nel caso dei soggetti che si avvalgono del regime forfetario (L. 190/2014) o di coloro che registrano soltanto operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72.

È necessario, tuttavia, che, nel corso dell'anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.

Si pensi a un soggetto passivo che effettua solo operazioni esenti IVA di cui all'art. 10 del DPR 633/72, qualora venisse meno la condizione dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, a fronte di un acquisto in reverse charge.

Sono, altresì, esclusi dall'obbligo comunicativo coloro che, nel trimestre di riferimento, non hanno effettuato **alcuna operazione** né attiva né passiva. L'obbligo resta, però, anche in assenza di operazioni da rilevare nel periodo, qualora debba essere data evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010).

Sanzione ridotta se si regolarizza entro 15 giorni

Sul piano sanzionatorio, l'omessa, incompleta o **infedele comunicazione** dei dati delle liquidazioni periodiche è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).

La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la correzione dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 (da 1/9 a 1/4 del minimo, in base a quando viene operata la regolarizzazione).

(MF/ms)

Collettiva SPS Italia 2026 a Parma

Proponiamo alle aziende associate la partecipazione alla collettiva organizzata da **Hexanet**, la nuova rete di cui fa parte Confapi Lecco Sondrio, alla fiera SPS Italia 2026 che si terrà a Parma dal 26 al 28 maggio 2026.

SPS Italia – Smart Production Solutions è la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, riconosciuta come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano.

In allegato la presentazione con tutte le informazioni per partecipare alla collettiva e il modulo di adesione.

Le scadenze:

- **Invio modulo di adesione:** entro 23/02/2026
- **Acconto (50%):** entro 28/02/2026
- **Saldo:** entro 20/04/2026

(CP/am)

[11348 Modulo di Adesione - Collettiva SPS Italia Rev.1.pdf](#)

[Download](#)

[11350 Proposta Collettiva Hexanet - SPS Parma 2026 Rev.1.pdf](#)

[Download](#)

Inps trattamenti di

integrazione salariale: variazioni dall'1 gennaio 2026

L'Inps, con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l'anno 2026, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell'assegno per lavoratori socialmente utili.

Con la riforma degli ammortizzatori sociali ormai consolidata dall'anno 2022, ai trattamenti di integrazione salariale viene applicato un unico valore massimale ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all'indice Istat annuo.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti in vigore dal 1° gennaio 2026.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015		
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2026		
	Importo lordo	Importo netto
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)		
Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)		
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)	€ 1.423,69	€ 1.340,56
Assegno Integrazione Salariale (FIS)		
Settore Edile e Lapidario (per intemperie stagionali)	€ 1.708,44	€ 1.608,66

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASpI	Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2026	€ 1.456,72 (no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2026	€ 1.584,70 (no riduzione 5,84%)
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll	Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2026	€ 1.456,72 (no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2026	€ 1.584,70 (no riduzione 5,84%)
INDENNITA' PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2026	€ 707,19 (no riduzione 5,84%)

(FP/am)

Iper-ammortamenti: proposta revoca vincolo produzione dei beni nei Paesi UE

Gli iper-ammortamenti ex L. 199/2025 saranno riconosciuti per i beni agevolati **a prescindere** dal luogo di **produzione**, considerato che sarà eliminato il requisito della produzione in Ue o See.

Lo ha annunciato il Vice Ministro dell'Economia e delle finanze, Maurizio Leo, nel corso della Videoconferenza svoltasi il 5 febbraio.

Si ricorda che possono beneficiare degli iper-ammortamenti gli investimenti in:

- **beni materiali e immateriali 4.0** strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'**autoproduzione** di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

L'art. 1 comma 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) stabilisce che tali investimenti agevolabili, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, devono essere:

- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
- **prodotti** in uno degli Stati membri dell'**Unione europea** o in Stati aderenti all'Accordo sullo **spazio economico europeo**.

Il luogo di produzione del bene, secondo l'attuale disposizione normativa, è quindi un requisito fondamentale per l'accesso all'agevolazione.

La **bozza del DM** attuativo degli iper-ammortamenti, che è stata già inviata dal MIMIT al MEF, aveva meglio disciplinato il requisito del vincolo territoriale legato alla produzione dei beni.

In tale bozza, era previsto che per i **beni materiali** (tranne gli impianti fotovoltaici), le imprese avrebbero dovuto dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero

ha subito l'ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all'art. 60 del Regolamento (Ue) n. 952/2013.

Per i beni immateriali 4.0, la bozza del DM prevedeva una dichiarazione attestante l'**origine del software**, resa dal produttore o licenziante ex DPR 445/2000 contenente:

- l'indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell'architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
- l'attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell'Ue o See;
- l'indicazione degli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell'origine.

Viste le numerose **problematiche** emerse in relazione a tale requisito, sono state messe sul tavolo diverse ipotesi per modificare il vincolo territoriale legato alla produzione dei beni.

Secondo quanto affermato dal Vice Ministro Leo, la prima ipotesi era quella di applicare la disciplina dell'iperammortamento per gli investimenti fatti nell'ambito dei Paesi del **G7**. Anche in tal caso erano tuttavia presenti alcune controindicazioni, per cui era stato ipotizzato di estendere anche ai Paesi dell'unione doganale. Alcuni Paesi sarebbero comunque stati esclusi, come ad esempio Corea, Taiwan etc.

Il Viceministro ha quindi annunciato che si sta lavorando con l'obiettivo di **eliminare** questa **limitazione territoriale**, facendo in modo che indipendentemente da dove viene effettuato l'investimento, quindi se avviene anche al di fuori di quello che è il perimetro dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, l'investimento potrà fruire dell'iper-

ammortamento. Secondo quanto affermato da Leo, tale misura dovrebbe essere inserita **“nel prossimo provvedimento legislativo”**.

Va da sé che il **DM attuativo**, che, stando all'art. 1 comma 433 della L. 199/2025, avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, quindi già entro fine gennaio, non sarà ragionevolmente emanato fintanto che non sarà effettivamente approvata tale modifica normativa, con relativo recepimento e adattamento delle disposizioni attuative dell'agevolazione.

Secondo il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Elbano **de Nuccio**, è positivo l'annuncio del Viceministro Maurizio Leo sull'eliminazione del requisito correlato alla provenienza geografica dei beni strumentali agevolabili, ma sarebbe necessario anche **semplificare le procedure**, magari riducendo da tre a due le comunicazioni previste, e rendere strutturale l'incentivo, anche oltre il 30 settembre 2028.

(MF/ms)

Dichiarazione Intra-2bis: elevata la soglia per la presentazione mensile

Con la determinazione n. 84415, pubblicata il 4 febbraio dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale di statistica, è stata elevata la **soglia** per la presentazione dei modelli **“INTRA-2 bis”** con periodicità **mensile**.

Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a **2.000.000** di euro. La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il **25 febbraio 2026**.

Considerato che la soglia precedente era fissata a 350.000 euro e che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata abolita la possibilità di presentare con periodicità trimestrale gli elenchi INTRA-2 bis (*cfr.* determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/2021), si può affermare che dal 2026 si riduce notevolmente il numero dei soggetti interessati.

Le **motivazioni** di questa semplificazione si possono evincere dalla lettura della determinazione pubblicata. Nel documento si rende noto che:

- l'Istat, in forza del Regolamento (Ue) 2019/2152, "dispone, dal 2022, della nuova fonte di **dati MDE** (Micro-Data Exchange, micro-dati di cessioni verso l'Italia ricevuti dagli altri Istituti nazionali di statistica dei Paesi Ue)";
- finalità del sistema di scambio dei micro-dati è quella "di **ridurre l'onere statistico**, fornendo agli Stati membri una fonte aggiuntiva e dettagliata per la compilazione delle statistiche sugli acquisti intracomunitari";
- l'Istituto nazionale di statistica riceve dall'Agenzia delle Entrate, mensilmente, i "**dati fattura**" nell'ambito della convenzione stipulata "per la fruizione dei servizi di cooperazione informatica (prot. n. 0269042 del 18 giugno 2024)"; tale fornitura permette, assieme alla fonte di dati MDE, la parziale sostituzione di quelli raccolti con il modello INTRA-2 bis ai fini della stima degli acquisti intracomunitari, così da consentire l'innalzamento della soglia di obbligatorietà di

compilazione del suddetto modello.

Come sottolineato, la modifica è **immediatamente operativa**, posto che interessa già la vicina scadenza di presentazione degli elenchi relativi al mese di gennaio (25 febbraio 2026). Si tratta, in ogni caso, dell'unica – pur rilevante – novità contenuta nella determinazione.

L'Agenzia delle Dogane precisa, infatti, che per la comunicazione dei dati di natura fiscale e statistica restano validi i modelli e le specifiche tecniche attualmente in vigore (approvati con determinazione n. 493869/2021). Eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli con un preventivo avviso.

Posto che restano ferme le altre disposizioni contenute nella determinazione n. 493869/2021, può essere utile ricordare che i modelli **INTRA-2 quater** continuano a dover essere presentati, con periodicità mensile, da parte dei soggetti passivi che abbiano ricevuto prestazioni di servizi, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, per un ammontare trimestrale uguale o superiore a **100.000 euro**.

Non mutano neppure le soglie riferite alle operazioni attive. I modelli **INTRA-1 bis** e **INTRA-1 quater** vanno presentati, ai fini fiscali, con periodicità:

- **trimestrale**, dai soggetti passivi che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari non superiore a 50.000 euro;
- **mensile**, in tutti gli altri casi (per importi uguali o superiori a 100.000 euro è richiesta anche la compilazione dei dati statistici).

Verifica della soglia distinta per categoria

Può essere utile rammentare che le suddette **soglie** “operano in

ogni caso in maniera **indipendente**". In altre parole, "il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni" (prov. Agenzia delle Entrate n. 194409/2017).

Ciò premesso, a titolo meramente esemplificativo, un soggetto passivo che abbia realizzato in un trimestre dell'anno acquisti intracomunitari di beni per 500.000 euro, ricevendo, nel medesimo periodo, servizi intracomunitari per 400.000 euro, non sarà tenuto alla presentazione del modello INTRA-2 bis (alla luce dell'incremento della soglia a 2.000.000 di euro), ma dovrà presentare, con periodicità mensile, il modello INTRA-2 quater.

(MF/ms)

Locazioni brevi: le incertezze di inizio anno

Un emendamento al Ddl. di conversione del Milleproroghe propone di posticipare la nuova soglia di imprenditorialità di 6 mesi

Il regime fiscale delle **locazioni brevi** di cui all'art. 4 comma 1 e ss. del DL 24 aprile 2017 n. 50 era nato anche con lo scopo di ricondurre nell'ambito dei redditi fondiari le locazioni, di breve durata, ove fossero prestati solamente i servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.

Il comma 3-*bis* della citata norma prevedeva, in origine, l'emanazione di un **regolamento** per stabilire i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve "si presume svolta in

forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa (...), avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare”.

Tale disposizione è stata però abrogata ad opera della L. 178/2020, senza che il regolamento fosse emanato, e sostituita, con l'art. 1 comma 595 della medesima legge, dalla previsione, a partire dall'anno 2021, della presunzione di svolgimento dell'attività in forma imprenditoriale nel caso di destinazione alla locazione breve di oltre **4 appartamenti** per ciascun periodo di imposta.

Tale limite, a partire dal 2026, è stato **ridotto a due appartamenti** ad opera dell'art. 1 comma 17 della L. 30 dicembre 2025 n. 199.

In assenza di interventi di prassi i locatori e i loro professionisti si sono, da sempre, trovati in difficoltà a interpretare e applicare tale disposizione, a maggior ragione con la riduzione del limite per l'anno in corso senza alcuna **norma transitoria**.

Si consideri il caso del locatore che, in vigore nel 2025 del più ampio limite, abbia locato, a cavallo di Capodanno, tre o quattro appartamenti, oppure li abbia anche solo “destinati” alla locazione breve nel 2025 inserendoli in tale anno sui portali, oppure ricevendo anticipatamente il pagamento del prezzo per locazioni che hanno avuto **decorrenza nel 2026**.

La AIDC Lab, con il focus n. 1/2026 ha dato la sua chiave di lettura identificando il momento in cui scatta la presunzione di imprenditorialità con quello in cui si **supera la soglia** dei due appartamenti, a prescindere dal fatto che la locazione prosegua, anche se per pochi giorni, nell'anno successivo.

Pertanto, se nell'anno 2026 proseguono tre locazioni brevi iniziate nel 2025, queste non farebbero **scattare** la presunzione di imprenditorialità in quanto iniziate in un

esercizio ove il limite numerico era più alto. Secondo il citato documento, tuttavia, se nel successivo corso del 2026 il contribuente continuasse a stipulare (nuovi) contratti di locazione breve per tutti e tre gli appartamenti, ricadrebbe nell'attività imprenditoriale.

Tale ragionamento, in assenza di una norma transitoria che indichi una **diversa decorrenza**, deve però essere esaminato alla luce delle regole proprie della imputazione dei redditi fondiari per competenza nei singoli periodi di imposta.

Poiché il citato comma 595 fa riferimento alla "destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo di imposta" senza precisare se la stessa sia iniziata o meno nell'esercizio antecedente, si ritiene che un comportamento più prudente sarebbe quello di far rientrare fin da subito tali locazioni nel reddito d'impresa.

Potrebbe invece accadere che gli appartamenti siano **prenotati**, anche magari con il pagamento integrale dell'affitto, nell'anno 2025 ma la decorrenza dei contratti sia nel 2026.

Anche se la norma fa riferimento alla "destinazione alla locazione", evento che si esplica con la firma del contratto, in questa ipotesi risulterebbe ancora più difficile sostenere che gli effetti fiscali "retroagiscono", anche solo ai fini della verifica del superamento del limite numerico, all'anno antecedente, proprio perché i redditi fondiari sono **tassati per competenza** e non per cassa.

Nel caso però in cui il contribuente decida, in sede di apertura della partita IVA, per l'opzione per il **regime forfetario**, si aprirebbe un ulteriore problema di coordinamento in quanto, se è pacifico che i redditi non vanno tassati nel 2025 in quanto la competenza delle locazioni è il 2026, tali redditi non dovrebbero essere tassati neppure nell'anno in corso in quanto, nel regime forfetario, il computo dei ricavi e dei compensi avviene secondo il principio

di cassa e, in questo caso, l'incasso è avvenuto nell'esercizio antecedente.

A questo punto, in assenza dei necessari chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, i contribuenti non potranno che fare affidamento sull'art. 10 comma 3 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) nella parte in cui stabilisce che non possono essere applicate sanzioni quando la violazione dipende da **obiettive condizioni di incertezza** sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma.

Nel frattempo, per cercare di ovviare alle tante questioni emerse con la nuova soglia, è stato depositato un **emendamento** al Ddl. di conversione del DL 200/2025 (c.d. Milleproroghe), all'esame delle Commissioni alla Camera, che prevede il differimento di **sei mesi** (quindi al 1° luglio 2026), dell'applicabilità del nuovo limite di due unità, nonché una moratoria semestrale per chi superi per la prima volta la presunzione.

(MF/ms)

Stefania Auci in Confapi Lecco Sondrio: registrazione presentazione “L'alba dei leoni”

Trasmettiamo la registrazione della presentazione del libro “L'alba dei leoni” con l'autrice Stefania Auci, intervenuta in Confapi Lecco Sondrio martedì scorso.

[CLICCA QUI PER VEDERE LA PRESENTAZIONE](#)

Per chi fosse interessato segnaliamo che presso **La Libreria Volante di Lecco (via Bovara 30)** sono disponibili copie del libro autografate.

(AM/am)

Certificazione unica 2026

Con il Provvedimento n. 15707 del 15 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo della **Certificazione Unica 2026 (CU 2026)**, relativa ai redditi corrisposti nel 2025. Il modello di quest'anno non è un semplice adeguamento formale, ma recepisce la profonda riforma del "cuneo fiscale" e le nuove soglie per i fringe benefit.

Il calendario delle scadenze 2026

Per il periodo d'imposta 2025, il cronoprogramma è il seguente:

- **16 marzo 2026**: termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate e per la consegna della CU "sintetica" al percipiente (dipendenti, parasubordinati e gran parte degli autonomi);
- **30 aprile 2026**: termine per l'invio delle CU contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo professionale (arte o professione abituale) e provvigioni;
- **31 ottobre 2026**: scadenza per i redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.

Le sanzioni

Resta confermata la sanzione di **100 euro per ogni certificazione** omessa, tardiva o errata. In caso di errore, la sanzione non si applica se la trasmissione corretta avviene entro **5 giorni** dalla scadenza.

Le principali novità del Modello 2026

1. La novità più rilevante riguarda la trasformazione dell'esonero contributivo in benefici fiscali.

Il sistema è ora diviso in due fasce:

- **redditi fino a 20.000 euro:** spetta una "somma aggiuntiva" esente (fino a 960 euro annui), indicata nei nuovi punti da 718 a 741 della CU;
- **redditi tra 20.000 e 40.000 euro:** viene riconosciuta un'ulteriore detrazione d'imposta, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, che decresce fino ad azzerarsi a 40.000 euro (punto 368).

1. Dal 2025 cambiano le regole per il carico fiscale:

- **figli:** la detrazione spetta solo per i figli di età compresa tra **21 e 30 anni**. Oltre i 30 anni, la detrazione decade, salvo il caso di figli con disabilità accertata (per i quali non ci sono limiti di età);
- **altri familiari:** solo gli **ascendenti** possono ora essere considerati a carico; sono escluse le altre categorie di familiari precedentemente ammesse.

1. Per i fringe benefit, sono confermate le soglie di esenzione generalizzate: 1.000 euro per i dipendenti senza figli e 2.000 euro per chi ha figli a carico.

1. Per chi è stato assunto a tempo indeterminato nel 2025 e ha trasferito la residenza oltre 100 km, l'esenzione sale fino a **5.000 euro** per coprire rimborsi spese di affitto e trasloco (da indicare al punto 476).

1. Il regime delle mance è stato potenziato: la quota agevolabile (imposta sostitutiva 5%) sale dal 25% al **30% del reddito**, e il limite di reddito del lavoratore per accedere al beneficio passa da 50.000 a **75.000 euro**.
1. La CU 2026 richiede dettagli capillari per i lavoratori sportivi (dilettanti e professionisti under 23), con l'obbligo di indicare i compensi al lordo della franchigia di 15.000 euro e i dati sulla durata del rapporto.
1. Si conferma che, per effetto dell'obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti, i sostituti d'imposta **non devono più trasmettere** la CU per i compensi erogati a soggetti in regime forfetario o dei minimi.

(MF/ms)

Stefania Auci in Confapi Lecco Sondrio: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il nostro evento di martedì 10 febbraio:

- La Provincia (in allegato): L'alba dei leoni Applausi per Stefania Auci
- [Leconotizie: I Florio protagonisti a Lecco con Stefania](#)

[Auci, ospite di Confapi Lecco Sondrio](#)

- [Lecco Today CONFAPI LECCO SONDRIO: Stefania Auci a Lecco: “Le saghe familiari sono la storia di un territorio”](#)
- [Prima Lecco CONFAPI LECCO SONDRIO I Florio tornano all'Auditorium Confapi: Stefania Auci presenta “L’Alba dei Leoni”](#)

L’Alba dei Leoni Applausi per Stefania Auci

Confapi

Solo posti in piedi ieri sera per la “regina” dei Leoni a Confapi Lecco Sondrio.

Stefania Auci in città per la seconda volta (la prima era stata nel 2019 ai tempi dei “I Leoni di Sicilia” invitata da Serena Casini della Libreria Volante) è stata intervistata da **Anna Masciadri** che ha condotto l’incontro dopo una breve presentazione del presidente **Enrico Vavasori**. «Questa sera, permettete mi di dirlo, facciamo qualcosa di diverso. Per una volta non raccontiamo l’impresa con i numeri, grafici, bilanci e proiezioni di bilancio. Questa sera raccontiamo l’impresa attraverso le emozioni». Auci ha presentato l’ultimo suo romanzo, edito sempre da Nord “L’Alba dei Leoni”, il terzo capitolo della saga della famiglia Florio che in realtà è l’antefatto, il tassello mancante di questa grande avventura siciliana. Un’avventura che parte dal piccolo paese di Bagnara in Calabria, dove è ambientata appunto la storia dell’ultimo romanzo, per arrivare oltreoceano

fino all’inesorabile fine. Un successo quello dei romanzi precedenti (ma anche questo è già primo in classifica), come lo ha definito la stessa scrittrice «inimmaginabile». «La storia della famiglia Florio è una storia di ribellione. Paolo e Ignazio hanno la sensazione che si possa fare qualcosa di più e di diverso visto quello che era successo alla loro terra con il terremoto del 1783 che aveva distrutto tutto» Una distruzione che ha reso difficile anche la ricostruzione della storia in assenza di documenti ufficiali. Ma perché le storie familiari piacciono così tanto? «Perché la gente ci si ritrova ed è importante raccontarle - ha detto la scrittrice - è importante far conoscere le realtà produttive del territorio come hanno fatto i due giovani scrittori lecchesi sulla famiglia Badoni (**Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi** in salandr)» Ai quali è stato riservato un caloroso applauso. Una chiacchierata tra passato e presente e anche qualche accenno al futuro. Basta con i Florio? «Direi di sì, ma ho imparato che è meglio mai dire mai» **L.Pag.**



Anna Masciadri e Stefania Auci



L’evento nella sede di Confapi

Certificazione della parità di genere: bando regionale annualità 2025-2027

Si ricorda alle imprese che è aperto da aprile 2025 un bando rivolto alle Pmi che intendono conseguire la Certificazione della parità di genere, ai sensi della **norma UNI/PdR 125:2022**. La domanda di finanziamento deve essere presentata in forma telematica, attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque **entro il 30 giugno 2027**.

[Sito camerale](#)

[Sito regionale](#)

La dotazione finanziaria è destinata a coprire due tipi di costi:

- 40% – Linea A) per “Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione”
- 60% – Linea B) per “Servizio di certificazione della parità di genere”.

Il contributo è concesso a **fondo perduto**, sotto forma di voucher aziendale. Il valore del voucher varia in relazione al numero di dipendenti delle sedi operative/unità produttive, localizzate sul territorio della regione Lombardia.

Chi volesse approfondire il tema e coinvolgere professionisti qualificati può rivolgersi in associazione scrivendo ad Apiservizi o chiedendo di Silvia Negri.

(SN/am)